



TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

IL GIUDICE DESIGNATO

letto il ricorso per l'accesso alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 ccii,

iscritto in data [REDACTED] al ruolo E.D.I. n. [REDACTED] dalla ricorrente [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

vista la relazione particolareggiata depositata dall'esperto nominato dall'O.C.C., dott.ssa Eliana Altalena;

esaminata la documentazione allegata al ricorso, ha emesso il seguente

DECRETO

L'istante ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 ccii, premettendo:

- di versare in condizione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili per farvi fronte, considerata l'esiguità del reddito mensile, pari ad euro 760,00 circa;
- di non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni, né ai procedimenti di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, né a quelli della previgente legge sul sovraindebitamento e di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis di quest'ultima legge;
- di non essere proprietaria di alcun immobile, ad eccezione della quota di [REDACTED], di una abitazione di edilizia popolare il cui valore è quindi trascurabile;
- che non risulta a suo carico alcun procedimento penale.

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Preliminarmente bisogna osservare che il debitore persona fisica incapiente può ottenere l'esdebitazione, all'esito di un apposito procedimento, una sola volta e se meritevole, il che presuppone che il suo indebitamento non sia frutto di colpa grave, malafede o frode.

L'incapienza, intesa come situazione nella quale il debitore non è *"in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura"*, viene valutata



tenendo conto dei redditi annui, delle spese per produrli e di quanto è necessario al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia (l'importo non è determinato discrezionalmente dal giudice, ma direttamente dall'art. 283 co. 2 ccii sulla base dell'importo dell'assegno sociale e dei componenti del nucleo familiare).

Il debitore presenta la domanda di esdebitazione, per il tramite dell'OCC, al giudice del luogo nel quale si trova il centro dei suoi interessi principali. La domanda deve essere corredata dalla documentazione rilevante ai fini della valutazione dell'attivo, del passivo e della condotta del debitore; alla domanda deve essere, inoltre, allegata una relazione particolareggiata dell'OCC in ordine, tra l'altro, alle cause dell'indebitamento ed alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

L'esdebitazione viene concessa con decreto dal tribunale e rende inesigibili i crediti, salvo che nei quattro anni successivi sopravvengano utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Nell'ambito delle utilità non si considerano i nuovi finanziamenti eventualmente ottenuti dal debitore; il che si spiega con la necessità di non privare il debitore della possibilità di conseguire i risultati in vista dei quali i finanziamenti sono stati erogati.

L'esdebitazione è perciò condizionata e diventa definitiva solo dopo quattro anni. Per questa ragione il decreto prevede, a pena di revoca del beneficio in caso di inadempimento, l'obbligo del debitore di dichiarare annualmente le eventuali sopravvenienze, sulle quali l'OCC svolge una attività di vigilanza e verifica.

2. Orbene, nel caso di specie la ricorrente può essere considerata soggetto sovraindebitato cui è applicabile l'art. 283 ccii, posto che pur essendo i suoi debiti superiori ad euro 500.000,00 e derivanti in gran parte dalla attività di impresa precedentemente svolta, ai sensi dell'art. 2 lett. c) ccii rientra nella definizione di sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza *"di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale"*, che nel caso di specie non può essere dichiarata essendo l'attività di impresa cessata da oltre un anno.

Sussiste, altresì, la situazione di incapacienza, posto che la ricorrente non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti con entrate o beni propri, nemmeno in prospettiva futura, infatti:

- la posizione debitoria della ricorrente ammonta ad euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] euro [REDACTED] nei confronti della finanziaria [REDACTED] euro [REDACTED] nei confronti del Comune di [REDACTED] ed euro [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

- mentre la capacità reddituale della ricorrente è di circa euro [REDACTED] mensili, importo di poco superiore al valore dell'assegno sociale per il 2022 aumentato della metà, ed appena sufficiente per attendere alle proprie esigenze quotidiane anche in considerazione delle importanti cure mediche cui è sottoposta; ne consegue un importo residuo di circa [REDACTED]



euro annui per il soddisfacimento dell'ingente posizione creditoria, che è un valore in sostanza trascurabile; peraltro, il proprio patrimonio immobiliare si riduce alla quota di [REDACTED] di una abitazione di edilizia popolare, essendo stata la propria abitazione assoggettata alla procedura esecutiva r.g.e.i. n. [REDACTED]

La condotta della ricorrente supera, inoltre, il vaglio di meritevolezza, che si compone di un duplice profilo: il primo "genetico" che riguarda il momento di assunzione delle obbligazioni, quale ragionevole aspettativa di poterle adempierle in base alla propria capacità reddituale o patrimoniale; il secondo "evolutivo", che si concentra sulla incolpevole diminuzione della propria capacità reddituale. Invero, nell'ipotesi in esame il mutuo è stato sottoscritto in data [REDACTED] in un momento in cui la ricorrente era titolare di un centro di telefonia [REDACTED] lì dove l'accertamento tributario, ancora *sub iudice* ed in cui si riscontra una netta forbice tra l'accertamento di primo grado – di euro [REDACTED] quale maggior reddito e di euro [REDACTED] quali maggiori operazioni imponibili – e l'iscrizione a ruolo di euro [REDACTED] è stato compiuto in un periodo successivo ([REDACTED] del [REDACTED]). Ancora, i successivi finanziamenti sono stati contratti solamente per onorare i propri debiti e per provvedere al sostentamento della propria famiglia. Né, comunque, la ricorrente ha diminuito la propria capacità reddituale per colpa, derivando questa da una separazione senza addebito e, soprattutto, dalla morte in giovane età del proprio figlio a seguito di incidente stradale.

3. Rilevato, pertanto, che la ricorrente non è stata in grado di adempiere al pagamento dell'accertamento tributario e degli altri debiti a causa della scarsa liquidità ottenuta dalla propria attuale attività lavorativa presso la [REDACTED] s.r.l., sita in [REDACTED], nemmeno sufficiente al proprio sostentamento posto che l'alloggio le viene messo a disposizione dal proprio datore di lavoro;

rilevato che sussistono, dunque, i suddetti requisiti, del sovraindebitamento, dell'incapienza anche futura e della meritevolezza, richiesti dalla legge per concedere il provvedimento premiale richiesto, non avendo la ricorrente beneficiato prima dell'esdebitazione e non avendo determinato con dolo o colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento;

P.Q.M.

i. accoglie il ricorso per esdebitazione ex art. 283 ccii in favore di [REDACTED] fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal presente decreto nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento;

ii. onera il debitore di depositare con cadenza annuale – entro il 18 aprile 2024, 2025, 2026 e 2027 – a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 ccii, mandando al gestore della crisi di vigilare sull'adempimento di detto obbligo e segnalando al giudice l'eventuale violazione;



iii. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di questo Tribunale, in versione *privacy*;

iv. dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura dell'OCC a tutti i creditori interessati entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, avvisandoli della possibilità di proporre opposizione nel termine di giorni 30;

v. dispone che l'OCC relazioni sull'esito delle suddette comunicazioni.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cassino, 17/04/2023

Il G.D. Lorenzo Sandulli

